



ALESSANDRIA Informa

Newsletter informativa di CNA ALESSANDRIA: Via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria tel. 0131 253506

a cura di Marco Parola, CNA Piemonte

SOMMARIO

Terre e rocce da scavo: per CNA vanno accolte le osservazioni delle Commissioni parlamentari

Sicurezza: la formazione specifica dei lavoratori in e-learning

Publicata la nuova edizione della Guida CEI 64-50

Incentivi alle rinnovabili, il punto su obiettivi e prospettive

Trasporti internazionali. Circ. intermin. sull'applicazione dell'articolo 46 ter

CNA ALESSANDRIA

Sede provinciale

via Gramsci 59/a – 15121 Alessandria – tel. 0131 253506 – fax 0131 254172 alessandria@cna.it
alessandria.epasa@cna.it

Sedi territoriali

Acqui Terme, Via Torricelli 1/A - cap 15011 - tel. 0144 312362 – fax 0144 312192 consorzio.serv@virgilio.it

Casale Monferrato, strada per Valenza 4/H – cap 15033 – tel. 0142 462911 – fax 0142 75803

amministrazione@uniartcasale.it
Cerrina, via Nazionale 52 – cap 15020 – tel. e fax 0142 94258
m.negrif@virgilio.it

Novi Ligure, corso Piave 60 – cap 15067 – tel. 0143 743144 – fax 0143 716152 info@cnanovi.it

Ovada, via Dania 8 – cap 15076 – tel. 0143 80198 – fax 0143 833327
gastaldo@cnaovada.it

Tortona, via Guala 69 – cap 15057 – tel. 0131 819911 – fax 0131 819912
ciat.tortona@tin.it

Valenza, via Orefici 4 – zona Coinor – cap 15048 – tel. 0131 95384-1 – fax 0131 941443
gmaranzana@valenza.cna.it

Sede CogartCna

Alessandria Zona, via Gramsci 59/a – cap 15121 – tel. 0131 246854 – fax 0131 346802

Terre e rocce da scavo: “Vanno accolte le osservazioni delle Commissioni parlamentari sul Dpr che disciplina la gestione”

CNA accoglie positivamente i pareri delle Commissioni parlamentari sullo schema di Dpr che disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo.

E' stata finalmente evidenziata la necessità di inserire concrete misure di semplificazione per i piccoli cantieri, ponendo l'attenzione in particolare sui micro-cantieri, quelli che producono non più di 300 metri cubi di terre e rocce da scavo e, per le loro dimensioni, hanno particolari esigenze di gestione.

Per questi motivi, CNA ritiene indispensabile che le indicazioni contenute nei pareri vengano recepite nel provvedimento, altrimenti ridotto a un mero intervento di riordino delle disposizioni vigenti.

Senza introdurre queste modifiche, il testo tradirebbe in parte l'intento del legislatore che, nell'atto di delega, ha definito chiaramente la necessità di raggiungere l'obiettivo della semplificazione oltre quello del riordino.

Una semplificazione necessaria a garantire anche una gestione ambientale più efficiente di terre e rocce da scavo, per favorirne il riutilizzo nello stesso sito”. Lo si legge in un comunicato della CNA.

Publicata la nuova edizione della Guida CEI 64-50

E' stata pubblicata nei giorni scorsi la nuova edizione della Guida CEI 64-50 “Edilizia ad uso residenziale e terziario: Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici - Criteri generali”, che sostituisce completamente la precedente edizione del 2007.

La Guida (importante riferimento, non solo per il professionista elettrico, ma anche per gli altri soggetti coinvolti nella progettazione dell'edificio) fornisce informazioni di carattere generale per la realizzazione degli impianti

- elettrici utilizzatori, per la predisposizione edile ed impiantistica

- di comunicazione elettronica, elettronici (telefoni, trasmissione dati, TV, citofoni, bus), negli edifici destinati ad uso residenziale e terziario, con particolare riferimento alla loro integrazione nella struttura edile ed alla loro coesistenza con gli altri impianti tecnologici.

Ai fini della presente Guida per edi-

fici ad uso residenziale si intendono quelli destinati ad abitazione civile e che contengano anche locali destinati ad altri usi (uffici, studi professionali, negozi, ecc.). Per edifici per uso terziario si intendono quelli destinati ad una specifica funzione o attività ad esempio uffici, attività commerciali, scuole, alberghi, depositi, impianti sportivi ed in genere a finalità di pubblica utilità.

Il documento è già disponibile su CEI webstore.

Interpello sicurezza: la formazione specifica dei lavoratori in e-learning

La Commissione Interpelli ha pubblicato una risposta ad quesito posto da Assobiomedica sulla possibilità di effettuare la formazione specifica dei lavoratori in e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione - seppure a distanza - tra docenti e discenti (consulta "vedi anche").

Viene ribadito che l'Accordo Stato-Regioni del 2-1.12.2011 stabilisce chiaramente al punto 3 che, sulla base dei criteri e delle condizioni dell'Allegato I, l'utilizzo della modalità e-learning è consentita per la formazione generale dei lavoratori.

Pertanto la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning, salvo nel caso di progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell'Accordo 2011, che prevedano l'e-learning per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.

Incentivi alle rinnovabili, il punto su obiettivi e prospettive

Il Servizio Studi del Dipartimento attività produttive della Camera ha pubblicato in data 6 aprile un interessante documento dal titolo "Le fonti rinnovabili e i meccanismi incentivanti per il settore: prospettive e obiettivi".

Dalla lettura del Dossier si evince che le fonti energetiche rinnovabili abbiano conquistato negli ultimi anni un ruolo di primo piano nell'ambito del sistema energetico italiano.

Al punto che già nel 2014 è stato raggiunto in anticipo e superato dall'Italia il target del 17% consumi complessivi di energia da FER su consumi finali lordi di energia, fissato in sede europea per il 2020.

Interessante il focus dedicato al costo cumulato degli incentivi e alle conseguenti ricadute sulla componente A3 delle bollette.

L'attenzione in particolare è rivolta ad alcuni recenti interventi normativi contenuti nella Legge di stabilità 2016, "suscettibili di determinare un aumento degli oneri della componente A3".

Il riferimento è a quella disposizione della Legge di stabilità che riconosce alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo pari all'80% di quello riconosciuto dal Dm 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza.

L'erogazione di questo incentivo, che è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto, potrebbe far lievitare la componente A3.

Non solo: verrebbero pressoché annullati anche i già scarsi risultati ottenuti - in termini di riduzione del costo complessivo degli incentivi - dai due famigerati provvedimenti "spalma-incentivi" per il fotovoltaico e per le altre rinnovabili elettriche.

Documentazione per lo svolgimento di trasporti internazionali. Circolare interministeriale sull'applicazione dell'articolo 46 ter della Legge 298/74

Il Ministero dell'Interno ha reso nota solo il 6.3.2016 il contenuto della circolare interministeriale del 26 Febbraio 2016 inerente l'applicazione dell'articolo 46 ter della Legge 298/74 che indicava la documentazione relativa allo svolgimento di

trasporti internazionali”, reintroducendo l’obbligo di esibizione, agli organi di controllo su strada, della prova documentale della corretta esecuzione dei trasporti internazionali.

La circolare in questione premette che le disposizioni si applicano a qualsiasi tipo di trasporto internazionale di merci, sia in conto terzi che in conto proprio.

In assenza di idonea documentazione a bordo del veicolo, sono previste due tipi di sanzione:

1. MANCANZA MOMENTANEA del documento a bordo del veicolo
2. MANCATA o INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO

All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo sino a quando non viene esibito un documento di trasporto idoneo e comunque, al massimo, dopo 60 giorni.

Il documento di trasporto da fornire agli organi di controllo, può essere costituito da qualsiasi certificazione amministrativa, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza.

A titolo meramente esemplificativo possono essere ritenuti validi i seguenti documenti:

- Lettera di Vettura internazionale (CMR)
- Documento di trasporto (DDT)
- Certificati sanitari, veterinari o fitosanitari
- Documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR
- Documentazione amministrativa o formulari per movimentazione di rifiuti (FIR), sostanze radioattive, esplosivi, armi, ecc.

In ogni caso, la condizione affinché i documenti siano ritenuti idonei allo scopo, è che, al loro interno, contengano almeno i seguenti elementi essenziali:

- tipologia e quantità delle merci
- luogo di carico e scarico
- vettore o sub-vettore che effettua il trasporto

Di seguito si riporta il testo dell’art.46 ter della Legge 298/1974:

«Art. 46-ter. - (Documentazione relativa all’svolgi-

mento di trasporti internazionali). 1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46-bis, chiunque, durante l’effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All’atto dell’accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell’accertamento.

Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l’esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l’applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l’omessa o incompleta compilazione determina l’impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell’articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

